

**REGOLAMENTO
DEL FONDO DI PEREQUAZIONE**
**(articolo 18, comma 5,
legge n. 580/1993 e successive modifiche)**

TITOLO I - RISORSE DEL FONDO E LORO DESTINAZIONE

Art. 1

Obiettivi del fondo

1. Il fondo persegue l'obiettivo di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle Camere di commercio, anche attraverso le Unioni regionali, favorendo il conseguimento di un equilibrio economico soddisfacente, il miglioramento dei loro servizi e la crescita della loro efficienza.

Art. 2

Costituzione del fondo

1. Su indicazione del Ministero dello Sviluppo economico, ogni anno le Camere di commercio versano su un apposito conto corrente presso l'istituto cassiere dell'Unioncamere una quota del diritto annuale, determinata ai sensi dell'articolo 18, commi 4 e 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificati dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

2. Le disponibilità complessive del fondo sono composte dai suddetti versamenti di competenza delle Camere di commercio, dagli interessi bancari maturati sull'apposito conto corrente del fondo, nonché dalle risorse assegnate per le finalità di cui ai titoli II e III del presente regolamento ed eventualmente non utilizzate o risparmiate.

3. Ogni anno il Comitato esecutivo dell'Unioncamere accerta le disponibilità complessive del fondo, da destinare ai contributi di cui ai titoli II e al titolo III del presente regolamento, in modo coerente con i criteri stabiliti dall'articolo 18, commi 4 e 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificati dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

4. Gli interessi bancari maturati sull'apposito conto corrente del fondo e le risorse non utilizzate o risparmiate, di cui al comma 2, possono essere utilizzate in tutto o in parte per finanziare le attività di cui ai titoli II e III del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comitato esecutivo.

TITOLO II – CONTRIBUTI PEREQUATIVI PER L'EQUILIBRIO ECONOMICO

Art. 3

Assegnazione dei contributi e anticipazioni

1. I contributi perequativi sono disposti annualmente dal Comitato esecutivo dell'Unioncamere, a favore delle Camere di commercio che presentano un numero di imprese inferiore a una soglia di riferimento, che determina diseconomie di scala, e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base degli indicatori di carattere economico-finanziario.
2. A tal fine il Comitato esecutivo:
 - determina i criteri e le soglie critiche per delimitare l'accesso delle Camere di commercio ai contributi perequativi;
 - definisce due o più raggruppamenti in cui inserire, sulla base di indicatori di dimensione e di bilancio, le Camere di commercio che presentano condizioni omogenee di allineamento anche rispetto agli obiettivi di efficienza;
 - individua i valori massimi dei contributi erogabili alle Camere di commercio beneficiarie dei contributi perequativi;
 - approva la metodologia di calcolo dei contributi perequativi e i valori degli stessi per le diverse Camere di commercio, tenendo conto del fabbisogno necessario per assicurare le funzioni e i servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, delle possibili distorsioni nel confronto dei dati, derivanti da specifiche normative per alcune Regioni a statuto speciale, e del grado di efficienza relativa delle Camere di commercio beneficiarie di tali contributi.
3. L'accesso ai contributi perequativi è subordinato alla presentazione di una domanda da parte delle Camere di commercio inserite nei

raggruppamenti di cui al comma 2. La domanda, corredata da un programma di attività nel quale venga illustrato il piano di riequilibrio finalizzato al miglioramento delle condizioni di efficienza gestionale, dovrà contenere informazioni di carattere economico-finanziario e essere inviata entro la scadenza fissata annualmente dall'Unioncamere.

4. L'Unioncamere, sulla base delle domande di contributo presentate, stipula un accordo con le singole Camere di commercio in cui sono definiti i tempi dell'erogazione del contributo perequativo, l'ammontare dello stesso e gli obiettivi di miglioramento nella gestione delle risorse.

5. Il Comitato esecutivo approva altresì un disciplinare che regola l'erogazione dei contributi perequativi, l'assegnazione alle Camere di commercio beneficiarie di specifici obiettivi di efficienza economico-gestionale, nonché gli incentivi e le sanzioni possibili rispetto al conseguimento o meno degli stessi.

6. Su richiesta delle Camere di commercio beneficiarie dei contributi perequativi, che si trovino in temporanee difficoltà di cassa, il Comitato esecutivo può autorizzare il versamento di apposite anticipazioni.

TITOLO III – CONTRIBUTI PER PROGETTI TESI A MIGLIORARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELLE FUNZIONI DEL SISTEMA CAMERALE

Art. 4

Finalità dei contributi per i progetti del sistema camerale e le sue iniziative

1. I contributi in oggetto finanziano la realizzazione di progetti e iniziative tesi a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle funzioni e dei compiti attribuiti da leggi dello Stato e delle Regioni alle Camere di commercio e alle Unioni regionali (ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4, e dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificati dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23). Tali contributi finanziano in particolare:

- a) i progetti delle Camere di commercio e delle Unioni regionali coerenti con le linee strategiche del sistema camerale, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento;

- b) i progetti delle Unioni regionali per specifiche finalità, nel limite del 20% delle risorse destinate ai contributi in oggetto del fondo, ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento;
 - c) le iniziative di sistema volte a beneficio di tutte le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento;
 - d) gli interventi delle Camere di commercio per sostenere le imprese colpite da calamità naturali, ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.
2. A tal fine il Comitato esecutivo definisce annualmente gli indirizzi e di obiettivi prioritari per l'assegnazione di tali contributi e, nell'ambito di questi:
- fino a cinque linee prioritarie per i progetti di cui alla lettera a) del comma 1;
 - fino a cinque linee prioritarie per le specifiche finalità dei progetti delle Unioni regionali di cui alla lettera b) del comma 1;
 - fino a cinque linee prioritarie per le iniziative di sistema di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Il Comitato esecutivo stabilisce altresì la scadenza entro la quale le Camere di commercio e/o le Unioni regionali devono presentare all'Unioncamere i suddetti progetti e iniziative, con le rispettive richieste di contributo.

Art. 5

Progetti coerenti con le linee strategiche del sistema camerale e progetti delle Unioni regionali di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b)

1. Ai contributi per i progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), possono accedere solo le Camere di commercio che hanno al massimo 100 mila imprese iscritte o annotate nel Registro.
2. Le Camere di commercio che hanno più di 100 mila imprese iscritte o annotate nel Registro possono partecipare ai progetti delle Unioni regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e alle iniziative di sistema di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

3. I progetti delle Unioni regionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), mirano a esercitare in forma congiunta funzioni e compiti di interesse comune delle Camere di commercio nell'ambito della regione di riferimento, nonché a realizzare l'esercizio in forma associata di attività e servizi delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

4. I progetti delle Unioni regionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), mirano invece a migliorare l'esercizio dei compiti propri delle Unioni regionali, nonché a realizzare le specifiche attività che presentino un impatto più significativo a livello regionale.

5. I progetti di cui al comma 3, che prevedono le funzioni di interesse comune o le attività in forma associata tra più Camere di commercio da esercitare attraverso le Unioni regionali, devono essere concepiti in modo unitario nell'articolazione dei costi, delle azioni e dei tempi. Le differenze nel livello dei costi sono accettabili soltanto se correlate al diverso volume dei servizi previsti per le Camere di commercio aderenti. I costi di progettazione devono essere imputati esclusivamente all'Unione regionale che coordina la presentazione dei progetti.

6. I progetti di cui al comma 3 presentati dalle Unioni regionali devono essere corredati delle delibere (in copia) delle Giunte delle Camere di commercio che vi aderiscono. Tali progetti sono ammissibili solo se prevedono la partecipazione di un numero di Camere di commercio superiore al 50% di quelle associate. Per le Unioni regionali con meno di 3 Camere di commercio associate è necessaria la partecipazione di tutte le Camere di commercio.

Art. 6

Iniziative di sistema di cui all'art. 4, comma 1, lett. c)

1. Sulla base degli indirizzi e degli obiettivi prioritari definiti annualmente dal Comitato esecutivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'Ufficio di presidenza approva le iniziative di sistema di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c):

a) per realizzare obiettivi specifici di interesse generale delle Camere di commercio;

- b) per assicurare la diffusione di determinati servizi e attività su tutto il territorio nazionale, previa l'adesione delle Camere di commercio interessate;
2. All'Unioncamere spetta il compito di coordinare la gestione delle iniziative di sistema, anche avvalendosi degli organismi del sistema camerale italiano.
 3. L'Ufficio di presidenza approva le iniziative di sistema, con i relativi costi, i tempi di attuazione e i contributi per le Camere di commercio che vi aderiscono.
 4. Il Comitato esecutivo approva un apposito disciplinare che regola la presentazione, l'approvazione, la gestione e la rendicontazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b).
 5. L'Unioncamere realizza iniziative di sistema nell'ambito di eventuali accordi di programma previsti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 18, commi 4 e 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificati dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

Art. 7

Interventi a sostegno delle imprese danneggiate dalle calamità naturali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d)

1. In occasione di calamità naturali che abbiano danneggiato le imprese operanti nel territorio di riferimento, la Camera di commercio può presentare un progetto di intervento per sostenere la ripresa delle attività economiche.
2. A tali interventi il fondo contribuisce in via subordinata alla dichiarazione dello stato di calamità naturale nelle modalità previste dalla legge. Il Comitato esecutivo definisce annualmente l'ammontare delle risorse disponibili per tali contributi.
3. Nei limiti delle risorse di cui al comma 2, la misura del contributo non può superare l'80% dell'onere complessivo previsto per il progetto di intervento.
4. Il Comitato esecutivo approva altresì un apposito disciplinare che regola la presentazione, l'approvazione, la gestione e la rendicontazione dei progetti di intervento di cui al presente articolo.

5. L'Ufficio di presidenza approva i progetti delle Camere di commercio di cui al presente articolo.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Per i progetti delle Camere di commercio e delle Unioni regionali, presentati ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, sono ammissibili gli oneri per la progettazione, il personale interno, la consulenza, l'acquisto di specifiche attrezzature dedicate, il funzionamento (per la quota parte imputabile al progetto), la promozione e altro (spese per missioni, formazione, acquisto banche dati ...).
2. Non sono ammissibili gli oneri per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione dei beni immobili. Non sono altresì ammissibili i trasferimenti diretti alle imprese, anche a titolo di partecipazioni, ivi inclusi gli apporti ai consorzi fidi.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 non si applicano alle iniziative di sistema di cui all'articolo 6 e agli interventi per le calamità naturali di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 9

Misura e limiti dei contributi dei contributi di cui all'art.4, comma 1, lett. a) e b)

1. I contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) e b), sono assegnati in via preferenziale - sulla base dei criteri definiti annualmente dal Comitato esecutivo - ai progetti approvati e cofinanziati dall'Unione Europea, nonché a quelli cofinanziati da amministrazioni e enti pubblici nazionali, regionali e locali, ai progetti coerenti con le linee prioritarie fissate dallo stesso Comitato, a quelli delle Unioni regionali e a quelli delle Camere di commercio beneficiarie dei contributi perequativi di cui al titolo II del presente regolamento.
2. Il contributo per i progetti delle Camere di commercio è calcolato sul costo approvato per lo specifico progetto, o sul costo residuo che resta a carico della Camera di commercio se è previsto un cofinanziamento da parte di altre istituzioni, associazioni o privati. La misura del contributo per ciascuna Camera di commercio è calcolata tenendo conto dell'ammontare dei proventi correnti utilizzati per il calcolo dei contributi di cui al titolo II del presente regolamento:

- fino all'80% del costo approvato per le Camere di commercio che hanno proventi inferiori o uguali a quattro milioni di euro;
- fino al 70% del costo approvato per le Camere di commercio che hanno proventi inferiori o uguali a sei milioni di euro;
- fino al 60% del costo approvato per le Camere di commercio che hanno proventi inferiori o uguali a otto milioni di euro;
- fino al 50% del costo approvato per le Camere di commercio che hanno inferiori o uguali a 10 milioni di euro;
- fino al 40% del costo approvato per le Camere di commercio che hanno proventi superiori a 10 milioni di euro.

3. Le specifiche aliquote di cui al comma 2 vengono approvate annualmente dal Comitato esecutivo.

4. Il valore del contributo per ciascun progetto presentato dalle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), non può superare il 2% delle risorse del fondo annualmente destinate ai contributi in oggetto, mentre a ciascuna Camera di commercio non possono essere assegnati contributi che, complessivamente, superino il 4% delle stesse disponibilità.

5. Il contributo per i progetti delle Unioni regionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è calcolato anch'esso sul costo approvato per lo specifico progetto, o sul costo residuo che resta a carico dell'Unione regionale se è previsto un cofinanziamento da parte di altre istituzioni, associazioni o privati. La misura del contributo per ciascuna Unione regionale è pari al 40%, elevata al 60% per le Unioni regionali che operano nel Mezzogiorno.

6. La distribuzione dei contributi per i progetti delle Unioni regionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), tiene conto della dimensione relativa delle diverse Unioni, misurata in base alle imprese di riferimento.

Art. 10

Approvazione, gestione e erogazione dei contributi per i progetti di cui all'art. 5

1. Le Camere di commercio e le Unioni regionali non possono presentare ciascuna più di 5 progetti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

2. Il Comitato esecutivo approva i progetti delle Camere di commercio e delle Unioni regionali, con la loro durata, i costi riconosciuti e la misura

dei contributi, su proposta della Commissione tecnica di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

3. Tali progetti hanno di norma una durata annuale. In via eccezionale, quelli che hanno già ottenuto un cofinanziamento dell'Unione Europea o da altri enti pubblici nazionali, regionali o provinciali, possono essere approvati per quote annuali fino al limite massimo di un biennio.

4. Sui progetti approvati viene erogata una anticipazione pari al 50% del contributo deliberato, dietro presentazione di una dichiarazione del Segretario generale della Camera di commercio o dell'Unione regionale di avvenuto avvio del progetto, accompagnata dal documento di pianificazione delle attività. L'Unioncamere può richiedere alle Camere di commercio e alle Unioni regionali informazioni sullo stato di attuazione dei progetti finanziati.

5. Il Comitato esecutivo può tuttavia prorogare la scadenza del progetto, su richiesta debitamente motivata del Segretario generale della Camera di commercio o dell'Unione regionale, per un periodo non superiore a tre mesi. Le richieste di proroga devono essere presentate entro la scadenza fissata per la conclusione delle attività.

6. Il rapporto finale sulla realizzazione del progetto, firmato dal Segretario generale della Camera di commercio o dell'Unione regionale e, ai fini del relativo controllo contabile, vistato dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti, è composto da una relazione sulle fasi di attuazione e sui risultati conseguiti, nonché da un rendiconto analitico degli oneri sostenuti entro la scadenza fissata dal Comitato esecutivo, redatto su moduli predisposti dall'Unioncamere. Fatte salve le spese figurative, per oneri sostenuti si intendono quelli per i quali sia stata emessa la relativa fattura dopo la data di presentazione del progetto e fino al termine fissato per la sua realizzazione, oppure sia già intervenuto il relativo pagamento. Tale rapporto deve essere trasmesso all'Unioncamere entro due mesi dalla scadenza fissata per la sua conclusione.

7. Il saldo del contributo è disposto dal Comitato esecutivo, sempre su proposta della Commissione tecnica di cui all'articolo 12 del presente regolamento.. Se i costi sostenuti, o quelli riconosciuti per la realizzazione del progetto, sono inferiori a quelli ammessi in sede di approvazione, il relativo contributo viene proporzionalmente ridotto. I costi sostenuti successivamente alla scadenza per la conclusione delle attività non possono beneficiare del contributo.

8. Il Comitato esecutivo dispone la revoca del contributo nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora, dopo tre mesi dalla comunicazione della sua approvazione da parte dell'Unioncamere, il progetto non sia stato ancora avviato;
 - b) quando la Camera di commercio o l'Unione regionale rinuncino alla realizzazione del progetto;
 - c) se i costi sostenuti alla scadenza del progetto non superano il 30% di quelli ammessi in sede di approvazione.
9. In caso di revoca del contributo la Camera di commercio, o l'Unione regionale, è tenuta a rimborsare al fondo le somme eventualmente anticipate.

Art. 11

Commissione tecnica del fondo

1. La Commissione tecnica è nominata dal Comitato esecutivo e rimane in carica tre anni dalla data della deliberazione di nomina.
2. Tale Commissione formula le proposte e i pareri sui progetti di cui agli articoli 5 e 7 del presente regolamento, in termini di coerenza con le finalità del fondo, di congruità delle spese previste e dei tempi di attuazione, di risultati conseguiti e di costi sostenuti rispetto alle previsioni.
3. Per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza contabile nella gestione dei progetti di cui al comma 2, la Commissione tecnica può effettuare verifiche e controlli puntuali presso le Camere di commercio e le Unioni regionali beneficiarie dei rispettivi contributi.

TITOLO IV – VALUTAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 12

Valutazione dei risultati

1. La valutazione dei risultati conseguiti con i contributi perequativi, nonché con i progetti, le iniziative di sistema e gli altri interventi del fondo

è affidata all'Unioncamere, che può avvalersi di appositi strumenti e organismi di auditing.

2. L'Unioncamere attiva altresì gli strumenti necessari per valorizzarne i risultati e migliorare le modalità di funzionamento del fondo. Al tal fine le Camere di commercio trasmettono annualmente all'Unioncamere il bilancio d'esercizio approvato.

3. Alle attività di cui al comma 1 e comma 2 è destinato fino a un limite massimo dell'1% delle risorse che annualmente le Camere di commercio versano al fondo.

Art. 13

Vigilanza e controllo

1. L'Unioncamere riferisce ogni anno al Ministero dello Sviluppo Economico sui risultati conseguiti con l'impiego del fondo, mediante una relazione illustrativa sui criteri prescelti, sulle decisioni adottate e sui relativi flussi contabili, e trasmette allo stesso Ministero i disciplinari di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 6, comma 4, all'art. 7, comma 4, e le loro eventuali variazioni.

Art. 14

Promozione degli interventi finanziati dal fondo

1. Le Camere di commercio valorizzano le attività e i progetti finanziati con le risorse del fondo, offrendo in particolare ai destinatari degli interventi le necessarie informazioni qualitative e quantitative, nonché dandone l'opportuna visibilità con l'impiego di un'immagine integrata, lungo le linee definite dall'Ufficio di presidenza dell'Unioncamere.